



PROVVEDIMENTO DI REVOCA IN AUTOTUTELA

Oggetto: Bando di gara per la fornitura di materiali, noli e trasporti per la sistemazione delle SS.PP. 69/I e 69/II – C.I.G. 6997407AEB

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso:

-che con Determinazione n. 740 del 28/02/2017 il Responsabile del Procedimento ha stabilito di procedere all'affidamento della gara in oggetto mediante procedura negoziata invitando delle ditte attinte dall'albo fornitori, in parte dal mercato e pubblicando il relativo bando di gara sul sito ufficiale della Società;

-che con medesima Determinazione n. 740/2017 il Responsabile del Procedimento, in esecuzione della determinazione sopra citata, esperiva la gara oggetto del presente atto approvando il bando di gara, il disciplinare e relativi allegati;

-che il bando di gara veniva pubblicato sul sito ufficiale della Società;

-che la scadenza per la presentazione delle offerte era fissata per le ore 9:00 del 8/3/2017;

-che con Determinazione n. 1429 del 21/3/2017 ad oggetto "affidamento fornitura di materiali, noli e trasporti per la sistemazione delle SS.PP. 69/I e 69/II - C.I.G. 6997407AEB" è stata nominata la Commissione di Gara, ma la stessa non ha proceduto all'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa;

-che alla data di scadenza prevista dal bando per la presentazione delle offerte risultava pervenuta la sola offerta della MA.GI. Srl;

Preso atto che la Città Metropolitana di Catania, servizio Viabilità, ha richiesto un'ulteriore intervento di manutenzione sulle strade oggetto della gara di affidamento che di fatto si configurano come un'estensione degli interventi inizialmente previsti;

Dato atto nel contempo che, in effetti, con l'adottata *lex specialis* potrebbe considerarsi compromessa la più ampia partecipazione di imprese alla gara indetta;

Dato atto tuttavia che l'Amministrazione è notoriamente titolare del generale potere, riconosciuto dall'art. 21 *quinquies* della legge n. 241/1990, di revocare un proprio precedente provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, oppure nel caso di un mutamento della situazione di fatto, o infine di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e che pertanto, con riguardo alle procedure ad evidenza pubblica, per giurisprudenza ormai consolidata, è legittimo il provvedimento con il quale la Stazione appaltante procede, in autotutela, alla revoca dell'intera procedura di gara dopo averne individuato i presupposti, ad es., 'nei sopravvenuti motivi di pubblico interesse di natura economica derivanti da una forte riduzione dei trasferimenti finanziari, nonché da una nuova valutazione delle esigenze nell'ambito dei bisogni da soddisfare, a seguito di una ponderata valutazione che evidenzia la non convenienza di procedere all'aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente, al fine di ottenere un risparmio economico (CdS III, 30 luglio 2013, n. 4026); oppure, sempre esemplificativamente, quando i criteri di selezione risultino suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici (CdS V, 7 giugno 2013, n. 3125);

Dato atto che la revoca intervenuta prima dell'aggiudicazione provvisoria non comporta alcun indennizzo rientrando nella potestà discrezionale dell'ente pubblico il disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da ritenere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione delle gara (C.d.S., VI, 6 maggio 2013, n. 2418);

Considerato pertanto opportuno, in ossequio ai principi di buona amministrazione ex articolo 97 della Costituzione nonché ai principi di matrice comunitaria volti a garantire la massima competitività e concorrenzialità nelle procedura ad evidenza pubblica, addivenire alla revoca in autotutela del bando in oggetto richiamato al fine di modificare il capitolato d'appalto nel senso di consentire la più ampia partecipazione alle imprese;

Verificata la sussistenza dei presupposti di legge per procedere in autotutela ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della Legge 241/1990;

Visto il bando di gara e il disciplinare di gara in oggetto;

DETERMINA

1. di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e che si intendono qui inte-



gralmente riportate, in sede di autotutela ex art. 21 *quinques* della legge n. 241/90 e s.m.i. la gara a procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di materiali, noli e trasporti per la sistemazione delle SS.PP. 69/I e 69/II - C.I.G. 6997407AEB, in esecuzione della Determina n. 740 del 20/02/2017;

2. di dare atto che non occorre prevedere alcun indennizzo nei confronti dei concorrenti in quanto la revoca in autotutela della gara in oggetto, interviene in una fase antecedente all'aggiudicazione provvisoria, fase in cui non si sono consolidate le posizioni dei concorrenti stessi e non è maturato alcun vincolo giuridicamente perfezionato;

3. di disporre la comunicazione dell'avvenuta revoca ai concorrenti mediante lettera trasmessa via PEC e le relative pubblicazioni previste dalle norme di Legge.

4. di dare atto che con successivi atti verrà avviata nuova procedura di gara;

5. di provvedere alla pubblicazione dello stesso atto di revoca sul sito web della società.

Catania 22/03/2017

Il Responsabile Unico
del Procedimento
(Dott. Ing. Salvatore Branchina)


Pubbliservizi S.p.A.
Il Responsabile Unico
del Procedimento
Ing. Salvatore Branchina